

(N. 279)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1949

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione all'impegno preso in sede di discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio in corso presento il disegno di legge che autorizza il mio Ministero ad acquistare o a costruire case per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

È ben noto come l'Amministrazione finanziaria, che è quella che ha il maggior numero di dipendenti — circa il 35 per cento degli impiegati dello Stato, se si escludono gli insegnanti, i dipendenti delle Forze armate e quelli delle Amministrazioni autonome — si trovi nella impossibilità di far luogo a trasferimenti del proprio personale, anche quando esigenze di servizio lo richiederebbero in modo assoluto, a causa della grave crisi degli alloggi che incombe quasi ovunque e della impossibilità

per i funzionari di sostenere i gravi oneri, che loro vengono richiesti, quando riuscissero a trovare una casa. Nè soccorre l'opera dell'Istituto Nazionale Case Impiegati Stato (I. N. C. I. S.) data la totale indisponibilità degli alloggi già posseduti e il limitato numero di costruzioni che l'Ente va effettuando contro il numero ognora crescente dei dipendenti statali, che, per vari susseguiti provvedimenti, sono stati o sono via via ammessi ad usufruire di quegli alloggi. E ciò a prescindere dall'altra non meno grave difficoltà derivante dai criteri in base ai quali gli alloggi dell'I. N. C. I. S. sono assegnati, per cui agli impiegati, anche di grado elevato, con famiglie non numerose, è di fatto assolutamente preclusa ogni possibilità di avere alloggi nei fabbricati dell'Ente.

Da tale stato di cose è derivato per le Amministrazioni finanziarie, che per vari motivi hanno una maggiore necessità di spostare il dipendente personale, di non poter dar corso ai movimenti, anche quando gravi ragioni di servizio lo impongono, di non poter, in relazione e in dipendenza dei verificatisi mutamenti di importanza di servizi e di uffici, disporre aumenti o diminuzioni degli impiegati addetti agli uffici stessi. Le dette Amministrazioni devono, in una parola, rinunciare alla migliore utilizzazione del personale dipendente, e per un periodo di tempo che si prevede ancora molto lungo, con quanto e quale danno per le entrate dello Stato è facile immaginare.

Il problema presenta carattere di immediatezza e per risolverlo non vedo altra soluzione che quella di acquistare fabbricati ove possibile, e di costruirli ove tale ipotesi non si verificasse.

Alla costituzione del primo fondo viene provveduto con la somma di 1.870.000.000 di lire - da ripartirsi in due esercizi finanziari - utilizzando per l'esercizio 1948-49 le maggiori entrate specificate nel terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

Il provvedimento ha carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione Generale del Demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli centrali e provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad Aziende autonome.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà per ciascuna provincia l'Intendente di finanza, in conformità dei criteri che saranno fissati dal Ministro delle finanze.

Avranno compatibilmente con le disponibilità degli alloggi, titolo di precedenza nelle concessioni gli impiegati con famiglia provenienti a seguito di trasferimento da altra sede e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Contro i provvedimenti degli Intendenti di finanza di cui al secondo comma del precedente articolo è ammesso, nel termine di giorni quindici, ricorso al Ministro delle finanze che decide definitivamente.

Art. 5.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere le ordinanze di sfratto eseguibili con l'intervento della forza pubblica.

Art. 6.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentottantamila (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinquemila (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-1949, utilizzando all'uopo le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1948-49 presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

Alla spesa necessaria per la prosecuzione del programma di cui al predetto articolo 1, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1954-1955, sarà fatto fronte mediante stanziamenti, nello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura di 400 milioni annui, in relazione al ricavato delle alienazioni dei beni immobili demaniali disponibili conseguito nell'esercizio precedente.

Art. 7.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze è autorizzato ad avvalersi dell'opera degli Uffici tecnici erariali.